

« Nelle cause commerciali non ha luogo l'intervento del Pubblico Ministero.

« Art. 20. In tutti gli affari di volontaria giurisdizione, demandati ai tribunali di circondario, non si procederà a decisione, se non previe le conclusioni del Pubblico Ministero.

« Art. 21. La Corte di cassazione sedente in Milano, oltre alle attribuzioni che le sono demandate da leggi speciali, eserciterà in Lombardia quella giurisdizione nelle materie penali che le è attribuita dal Codice di procedura penale.

« Nelle materie civili il tribunale di terza istanza di Milano continuerà ad esercitare l'attuale sua giurisdizione e deciderà coll'intervento di nove giudici compreso il presidente.

« Il Pubblico Ministero presso il tribunale di terza istanza sarà rappresentato da un procuratore generale e da un sostituto.

« Tutto il personale costituente questa magistratura della terza istanza godrà del grado e dello stipendio fissato pel corrispondente personale della Corte di cassazione dalla legge sull'ordinamento giudiziario del 13 novembre 1859, e da quella degli stipendi del 20 novembre 1859, ed assumerà il titolo di Corte suprema di terza istanza civile. »

MIGLIETTI, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola sull'articolo 21.

Io ammetto senza difficoltà che la magistratura della Corte suprema di terza istanza sia per grado ed anche per lo stipendio pareggiata a quella della Corte suprema di cassazione; ma, appunto perchè ammetto questa uguaglianza, la vorrei, come di ragione, estesa anche alle disposizioni correlative.

In questo articolo si stabilisce che le sentenze della Corte suprema di terza istanza debbano essere pronunziate coll'intervento di nove giudici, compreso il presidente. Ora, siccome la Corte di cassazione pronuncia coll'intervento di soli sette giudici, vorrei che si limitasse a sette il numero legale dei votanti anche per la Corte di terza istanza.

Inoltre nel secondo capoverso di questo articolo si stabilisce che il Pubblico Ministero debba essere rappresentato da un procuratore generale e da un sostituto. Quanto al numero del personale che deve comporre il Pubblico Ministero, io non ho nulla ad opporre; ma mi pare che, trattandosi di una Corte la quale ha una sola classe, non sia necessario che il procuratore generale sia pari in dignità al procuratore generale presso la Corte di cassazione, dove è addetto al Pubblico Ministero un personale numeroso, e dove vi sono più classi, e, per conseguenza, ammesso il numero di due addetti al Pubblico Ministero, parmi si dovrebbe stabilire che il primo di essi debba avere la qualità di avvocato generale, che è quella appunto del primo sostituto presso la Corte di cassazione, e l'altro la qualità corrispondente a quella degli altri sostituiti presso la Corte medesima.

Ho formulato l'articolo 21 colle modificazioni che ho proposto, e credo che la Commissione non avrà difficoltà di accettarlo.

GADDA, relatore. Avuto riguardo appunto che alla Corte di cassazione si decide con sette giudici, e che presso la Corte di terza istanza, di cui ora si tratta, non si giudicano che le cause in materia civile, non ha la Commissione difficoltà di aderire alla modificazione dell'articolo proposto dal signor ministro.

PRESIDENTE. Darò lettura di questa nuova redazione proposta dal guardasigilli, consentita dalla Commissione.

La Corte di cassazione, come sta nel progetto tanto del Ministero, quanto della Commissione; e poi, venendo al secondo capoverso, sarebbe detto:

« Nelle materie civili il tribunale di terza istanza di Mi-

lano continuerà ad esercitare l'attuale sua giurisdizione; sarà costituito da un presidente e da otto consiglieri, e per la validità delle sue deliberazioni sarà necessario l'intervento di sette votanti, compreso il presidente.

« Il Pubblico Ministero vi sarà rappresentato da un procuratore generale e da un sostituto.

« Questo magistrato assumerà il titolo di *Corte suprema di terza istanza civile per la Lombardia*, ed i suoi membri godranno del grado e dello stipendio che sono attribuiti giusta la legge del 13 novembre 1859 e quella del 20 novembre 1859 al corrispondente personale della Corte di cassazione; però il grado e lo stipendio del presidente e del procuratore generale saranno ragguagliati a quelli di presidente di sezione e di avvocato generale.

« Con decreto reale verrà stabilito il numero e lo stipendio del segretario e degli impiegati subalterni della Corte suprema di terza istanza civile. »

Dunque metterò ai voti l'articolo così emendato.

(È approvato.)

Ora verrebbe l'articolo 15, che era stato lasciato in sospenso perchè il deputato Castelli aveva proposto alcune modificazioni, sulle quali non era ancora inteso colla Commissione.

Le modificazioni, consentite anche dalla Commissione, sarebbero le seguenti: invece di dire: « dai paragrafi 8 e 9, non che la disposizione del paragrafo 11 del regolamento attivato colla circolare, » ecc., dovrebbero dire: « dai paragrafi 7 ed 8, non che la disposizione dei paragrafi 10 e 14 della governativa disposizione 5 aprile 1817. »

Porrò dunque ai voti questo paragrafo colle modificazioni testè lette.

(È approvato.)

(Si approvano pure i seguenti):

« Art. 22. Anche in grado d'appello, sia avanti i tribunali di circondario o di commercio, che innanzi alle Corti, come pure in grado di revisione, si farà luogo alla pubblica discussione orale ed alla comunicazione degli atti al Pubblico Ministero negli affari e colle norme indicate negli articoli precedenti.

« Art. 23. Verranno stabilite mediante decreto reale le norme da seguirsi per fissare e regolare le udienze, per la forma e notificazione delle sentenze, e per le occorrenti comunicazioni d'ufficio, anco nei rapporti del Pubblico Ministero e delle parti nei diversi gradi di giurisdizione.

« Art. 24. Il personale giudiziario e di segreteria del tribunale di commercio di Milano è in tutto assimilato a quello dei tribunali di circondario.

« Avrà luogo l'intervento degli assessori mercantili secondo le norme vigenti in Lombardia presso il tribunale di commercio e presso i tribunali di circondario nelle cause commerciali, anche quando ne conoscono in seconda istanza.

« Art. 25. Potranno essere nominati uditori in Lombardia, ancorchè non abbiano conseguita la laurea in legge, coloro che, compiuta la pratica giudiziaria di un anno presso le autorità giudiziarie della Lombardia all'epoca in cui entrerà in vigore il nuovo ordinamento, avranno i requisiti prescritti dalle leggi finora vigenti in Lombardia per l'idoneità al posto d'ascoltante.

« Gli uditori potranno compiere in Lombardia il loro tirocinio anche presso le Corti di terza istanza e d'appello, ed i tribunali di circondario, ed il tribunale di commercio di Milano, ove dovranno fare i lavori ai quali saranno dal rispettivo capo destinati, e potranno altresì essere incaricati delle funzioni di segretario nelle udienze penali e civili.

« Art. 26. Gli uditori dopo un anno di tirocinio, computato